



**REGOLAMENTO PER LA SEGNALAZIONE DI PRESUNTE CONDOTTE ILLECITE AI DANNI
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE (WHISTLEBLOWING)**

CONSIGLIO DEGLI STUDENTI	
SENATO ACCADEMICO	19.10.2022; 15.10.2024
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	27.10.2022; 25.10.2024
DECRETO RETTORALE	1081/2022 dd. 23.11.2022; 1511/2024 dd. 25.11.2024
UFFICIO COMPETENTE	Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa

Data ultimo aggiornamento: 26.11.2024	a cura dell'Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa
---------------------------------------	--

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento contiene la disciplina generale per l'attuazione nell'Università degli Studi di Trieste (di seguito "Ateneo") del cosiddetto "whistleblowing", che consiste nella segnalazione di presunte violazioni di disposizioni normative nazionali, dell'Unione Europea o attuative del diritto UE che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Ateneo.

Art. 2 – Persone abilitate alla segnalazione

1. Possono segnalare presunte violazioni ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (d'ora in poi "D. Lgs. 24/2023"):

- i dipendenti dell'Ateneo, cioè titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato con lo stesso, sia in regime pubblicistico che privatistico;
- i lavoratori autonomi, liberi professionisti e consulenti che svolgono la propria attività presso l'Ateneo, tra i quali anche i titolari di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell'art. 23 della legge 240/2010;
- i tirocinanti, anche non retribuiti, i dottorandi, assegnisti e borsisti di ricerca;
- i soggetti con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, tra cui anche la rappresentanza studentesca e i componenti esterni del Consiglio di Amministrazione, del Nucleo di valutazione e degli altri organi di Ateneo;
- i lavoratori e i collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi che operano in favore dell'Ateneo.

2. Tali soggetti possono comunque segnalare le presunte violazioni anche qualora il rapporto giuridico con l'Ateneo non sia ancora stato costituito o sia cessato, allorché le informazioni sugli illeciti siano state acquisite rispettivamente in fase precontrattuale o nel corso del rapporto nel frattempo terminato.

Art. 3 – Persone abilitate a ricevere le segnalazioni e canali per la presentazione

1. Le segnalazioni all'interno dell'Ateneo sono ricevute e prese in carico dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Ateneo (di seguito "RPCT"), che effettua un esame preliminare e conduce l'eventuale istruttoria.



2. Ulteriormente rispetto al canale di segnalazione “interna” all’Ateneo per la presentazione delle segnalazioni, è prevista la possibilità, al verificarsi di specifiche condizioni previste dal legislatore e secondo le specifiche circostanze del caso, di fare ricorso al cd. canale “esterno” attivato presso l’ANAC, o anche alla divulgazione pubblica.
3. Resta ferma la possibilità di denuncia all’autorità giudiziaria ordinaria o contabile nel caso in cui il segnalante ritenga che le condotte possano costituire reato o illecito civile, amministrativo o contabile e sia legittimato a presentarle secondo le relative disposizioni di legge.
4. I pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio sono comunque obbligati a presentare denuncia all’Autorità giudiziaria nei casi in cui ne ricorrano i presupposti, poiché tale obbligo non viene meno con la segnalazione all’RPCT o all’ANAC.

Art. 4 – Oggetto, scopo e tipologie delle segnalazioni

1. Oggetto delle segnalazioni sono le violazioni di disposizioni normative nazionali, dell’Unione Europea o attuative del diritto UE, che integrino gli estremi di illecito civile, amministrativo, contabile e penale e che ledano l’interesse pubblico o l’integrità dell’Ateneo, come specificato all’art. 2, c.1 lett. a) del D. Lgs. 24/2023.
2. La persona segnalante deve essere venuta a conoscenza della violazione nell’ambito del “*contesto lavorativo*”, vale a dire l’ambito in cui svolga una o più attività in virtù dei rapporti giuridici, anche solo temporanei, instaurati con l’Ateneo. Possono essere segnalati i fatti appresi in virtù dell’ufficio rivestito ma anche notizie acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, sia pure in modo casuale.
3. L’acquisizione dell’informazione segnalata non può derivare dall’utilizzo di informazioni ottenute mediante violazione di legge (es. accesso abusivo ad una banca dati), nel qual caso la persona segnalante si espone alle relative responsabilità.
4. Lo scopo delle segnalazioni consiste nella tutela dell’interesse pubblico e dell’integrità della pubblica amministrazione; i motivi che hanno indotto la persona a segnalare sono irrilevanti ai fini della sua protezione.
5. Il Regolamento non si applica alle segnalazioni aventi ad oggetto rivendicazioni di carattere esclusivamente personale, che attengono ai propri rapporti individuali di lavoro, anche con riferimento a rapporti con figure gerarchicamente sovraordinate.
6. La persona che segnala deve essere ragionevolmente certa dell’effettivo accadimento dei fatti nelle modalità descritte e/o dell’identità dell’autore di tali fatti. In caso contrario si espone all’accertamento giudiziale della propria eventuale responsabilità civile (in caso di dolo o colpa grave) e/o penale (in particolare per i reati di calunnia o diffamazione).

Art. 5 – Contenuto delle segnalazioni

1. La persona segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire all’RPCT di compiere le verifiche e gli accertamenti necessari per valutare l’ammissibilità e la fondatezza della segnalazione.



2. Sono contenuto necessario delle segnalazioni:

a) il tempo e il luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;

b) una descrizione il più possibile chiara e completa del fatto;

c) le generalità o altri elementi utili a identificare il soggetto/i cui attribuire il/i fatto/i (es. qualifica, ufficio di appartenenza, funzioni svolte).

3.-Se conosciute, sono contenuto eventuale delle segnalazioni;

a) l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto;

b) l'indicazione di eventuali documenti utili a valutare la fondatezza del fatto;

c) ogni altra informazione che il segnalante ritenga ragionevolmente utile a verificare l'ammissibilità e fondatezza della segnalazione comprese quelle riferite a irregolarità, anomalie o condotte volte a occultare le violazioni segnalate.

4. Le segnalazioni anonime, se adeguatamente circostanziate e ricevute attraverso i canali previsti dal presente regolamento, sono equiparate alle segnalazioni ordinarie.

Art. 6 – Modalità di presentazione della segnalazione

1. La segnalazione interna all'Ateneo, indirizzata all'RPCT, è presentata mediante l'apposita procedura informatica disponibile nella sezione Amministrazione Trasparente del sito dell'Ateneo: la procedura è crittografata al fine di garantire il massimo livello di riservatezza dell'identità della persona segnalante, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

2. Qualora l'RPCT versi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, ha l'obbligo di segnalarlo al Direttore generale e di astenersi dall'esame della segnalazione, che in tal caso compete allo stesso Direttore generale.

Art. 7 - Valutazione di ammissibilità della segnalazione

1. La gestione della segnalazione è in capo all'RPCT che ne verifica la ricevibilità, la procedibilità e l'ammissibilità.

2. Il RPCT, entro sette giorni dal ricevimento della segnalazione non anonima, comunica alla persona segnalante l'avvenuta ricezione della stessa.

3. In caso di manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità delle segnalazioni o inviate da persone non legittimate o generiche a tal punto da non consentire la comprensione dei fatti segnalati, l'RPCT ne dispone l'archiviazione con atto motivato informandone la persona segnalante.

4. In sede istruttoria, il RPCT può chiedere chiarimenti e documentazione aggiuntiva al segnalante, tramite la procedura informatizzata, acquisire documenti e informazioni da altri uffici o organi dell'Università, sentire la persona segnalata e terze persone informate sui fatti segnalati. Il RPCT



è in ogni caso tenuto a sentire la persona segnalata che lo richiede, anche attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

5. Entro 3 mesi decorrenti dalla data della notifica del ricevimento della segnalazione, o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione, l'RPCT dà riscontro al segnalante relativamente al seguito dato alla segnalazione e alle azioni intraprese in sede istruttoria.

Art. 8 - Esiti dell'istruttoria

1. L'RPCT, alla luce delle risultanze dell'istruttoria, se ritiene la segnalazione manifestamente infondata, ne dispone l'archiviazione con atto adeguatamente motivato.

2. Diversamente, se l'RPCT ravvisa elementi che, allo stato, facciano ritenere la segnalazione ragionevolmente fondata provvede a:

- informare il Dirigente della struttura di appartenenza o il Direttore del Dipartimento cui afferisce l'autore dell'illecito;

-informare il Rettore e il Direttore generale secondo le rispettive competenze, per le conseguenti determinazioni, anche ai fini dell'avvio del procedimento disciplinare;

-ove ne ricorrano gli estremi, presentare denuncia all'Autorità giudiziaria e inoltrare la segnalazione all'Anac.

3. All'RPCT non compete accertare le responsabilità individuali di qualsiasi natura esse siano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti o provvedimenti adottati dall'Amministrazione oggetto di segnalazione.

4. Il segnalante è informato della conclusione dell'istruttoria e del relativo esito.

Art. 9 – Soggetti tutelati e limitazioni delle tutele

1. L'Ateneo garantisce le misure di tutela rafforzata della riservatezza, nonché le misure di protezione e sostegno previste dal D.lgs. 24/2023.

2. Le misure di tutela della riservatezza e di protezione sono garantite oltre che nei confronti della persona segnalante o che ha sporto denuncia all'autorità giudiziaria:

a) alle persone che operano nel medesimo contesto lavorativo dell'Ateneo della persona segnalante o che sono legate ad essa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, o lavorativo, nei limiti indicati dall'art. 3, comma 5 del D.lgs. 24/2023;

b) alle persone che assistono la persona segnalante nel processo di segnalazione (cd. "facilitatori");

c) alla persona coinvolta o menzionata nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione.



3. Salvo quanto previsto dall'art. 20 del D.lgs 24/2023, le suddette misure di tutela non si applicano nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di calunnia o diffamazione oppure la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Art. 10 - Tutela della riservatezza dell'identità: contenuto e attuazione nel procedimento

1. La tutela dell'identità della persona segnalante comprende sia le generalità sia quegli elementi della segnalazione e della documentazione allegata che, se conosciuti, possono consentire, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante.

2. L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della medesima, a persone diverse da quelle competenti a riceverle o a dare seguito alle segnalazioni.

3. La segnalazione e il relativo procedimento sono sottratti all'accesso agli atti previsto dagli artt. 22 e seguenti della L. 241/90 e all'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, comma 2 del D. Lgs. 33/2013.

4. La tutela della riservatezza è garantita anche qualora la segnalazione pervenga con modalità o a personale diverso da quello ufficialmente autorizzato, il quale, in tal caso, trasmetterà senza ritardo la segnalazione al personale autorizzato.

5. Il soggetto segnalato non può esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679 con riferimento ai propri dati personali trattati dall'Ateneo e cioè: diritto di accesso, di rettifica, di ottenerne la cancellazione, di limitazione del trattamento, di portabilità dei dati, di opposizione al trattamento (*art. 2-undecies del D. Lgs. 196/2003*).

6. La procedura informatizzata garantisce la non tracciabilità del segnalante al momento della connessione e i suoi dati identificativi sono separati dal contenuto della segnalazione tramite l'adozione di appositi codici che garantiscono la conservazione criptata dei dati in database separati.

7. Per assicurare una maggiore tutela dell'identità del segnalante, salvi i casi in cui la riservatezza su di essa non sia opponibile per legge, l'Ateneo nomina un soggetto, diverso dall'RPCT, denominato Custode dell'Identità, che assicura la conservazione dei nominativi dei segnalanti separatamente dai contenuti delle segnalazioni, senza conoscere né gli uni né gli altri. Il Custode dell'Identità, su richiesta motivata dell'RPCT, se strettamente necessario all'attività di verifica, può associare nominativo e contenuto tramite codici criptati previsti dalla procedura informatica.

8. I soggetti che supportano l'RPCT nella sua attività possono conoscere solo il contenuto della segnalazione, nelle parti che lo stesso riterrà necessarie, private degli elementi che possano ricondurre all'identità del segnalante, nei limiti in cui questo non pregiudichi l'attività di supporto.



Art. 11 -Tutela della riservatezza dell'identità nel procedimento disciplinare e nei procedimenti giudiziari

1. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità della persona segnalante non può essere rivelata se la contestazione dell'addebito è fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

2. Diversamente, se la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante è indispensabile per la difesa dell'incolpato, sarà richiesto al segnalante il consenso alla rivelazione della propria identità, esplicitando per iscritto le motivazioni della richiesta.

3. Se, a seguito della segnalazione, interviene l'Autorità giudiziaria e quest'ultima richiede di conoscere l'identità del segnalante, l'RPCT fornisce tale indicazione previa notifica al segnalante.

A tal riguardo:

-nell'ambito del processo penale l'obbligo del segreto permane "*fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari*" (artt. 329 e 415-bis del codice di procedura penale);

- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Art. 12 – Tutela dalle misure ritorsive

1. La persona segnalante non può subire alcun tipo di ritorsione, anche solo "*tentata o minacciata*" conseguente alla segnalazione effettuata.

2. Chi segnala è tutelato rispetto ad eventuali misure ritorsive, intese come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica che possa provocare alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

3. Le ritorsioni che la persona segnalante ritenga di avere subito nel contesto lavorativo possono essere comunicate all'ANAC, alla quale è affidato il compito di accertare se siano conseguenti alla segnalazione effettuata.

4. Qualora risulti accertata la misura ritorsiva, il provvedimento adottato è dichiarato nullo ed è comminata una sanzione amministrativa. In particolare, in caso di licenziamento, la nullità del provvedimento comporta il reintegro di diritto nel posto di lavoro.

5. Nell'ambito dei procedimenti giudiziari, amministrativi e stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento di comportamenti potenzialmente ritorsivi, si presume che gli stessi, così come previsto dall'art. 17 comma 2 del Dlgs 24/23, siano stati posti in essere a causa della segnalazione denuncia o divulgazione pubblica. L'onere della prova ricade sulla persona che ha posto in essere la presunta ritorsione, la quale dovrà dimostrare che la stessa non è in alcun modo connessa alla segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica.



Art. 13 - Esclusione della responsabilità per notizie coperte da segreto

1. Non è punibile la persona segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni relative a materie coperte dall'obbligo di segreto, salvo quanto disposto dall'art. 1, c 3 del Dlgs 24/2023 o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata ai sensi dell'articolo 16 del D.lgs 24/2023.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, la persona segnalante non incorre in alcun tipo di responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, purché l'acquisizione delle informazioni o l'accesso non costituisca di per sé un reato.

Art. 14 - Diritto della persona segnalata alla tutela dei dati personali

1. La persona segnalata non può esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del Regolamento UE 2016/679 qualora sia ipotizzabile un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità della persona segnalante e delle altre persone la cui identità è tutelata ai sensi del D.lgs. 24/2023.

Il segnalato può tuttavia esercitare i propri diritti tramite l'Autorità Garante della protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 160 del Codice Privacy.

Art. 15 - Responsabilità disciplinare dell'RPCT e sanzioni

1. In caso venga accertato il mancato svolgimento da parte dell'RPCT della necessaria attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, oltre a quanto previsto dalla normativa sulla responsabilità disciplinare dirigenziale (*art. 21 del d.lgs. n. 165/2001*), è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria dall'ANAC secondo quanto previsto dall'art. 21 del D.lgs n.24/2023.

2. L'RPCT e il personale amministrativo a supporto sono tenuti alla tutela della riservatezza nei confronti delle persone coinvolte nella segnalazione secondo le rispettive competenze; la violazione di tale obbligo comporta una responsabilità disciplinare.

3. Nel caso venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di ritorsioni nel contesto lavorativo in seguito alla segnalazione, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato la ritorsione una sanzione amministrativa pecuniaria secondo quanto previsto dall'art. 21 del D.lgs n.24/2023.

Art. 16 – Comunicazione e monitoraggio

1. L'RPCT presenta una relazione annuale comprendente i dati relativi a numerosità, tipologia e provenienza delle segnalazioni e rende ragione dell'applicazione delle misure in materia di whistleblowing adottate.



2. I dati della relazione annuale vengono utilizzati anche ai fini della definizione di ulteriori obiettivi nell'ambito della redazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO).

Art. 17 – Interpretazione e rinvii normativi

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal Regolamento si applicano le disposizioni del d.lgs. n. 24/2023 e la legislazione nazionale ed europea di settore.

2. Non rientrano nell'ambito oggettivo di applicazione del Regolamento le segnalazioni di violazioni che sono già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione Europea o dai relativi provvedimenti attuativi nazionali individuati dall'articolo 1, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 24/2023. Il Regolamento, inoltre, non si applica alle segnalazioni di violazioni che riguardano la sicurezza nazionale o appalti in materia di difesa o sicurezza nazionale, salva espressa previsione di legge.

3. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati e di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in seguito alle consultazioni anzidette.